

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CARENI,
CIRCOLO DI CULTURA CINEMATOGRAFICA

Art. 1

L'Associazione Culturale Careni, Circolo di Cultura Cinematografica è una libera associazione che svolge attività culturale, senza fine di lucro, attraverso proiezioni di film, dibattiti, spettacoli teatrali e musicali, conferenze, pubblicazioni ed altre iniziative analoghe.

Nello svolgimento dell'attività trova posto privilegiato l'attenzione al disagio sociale e alla utenza giovanile, specialmente in quella scolastica.

Aderisce alla Federazione Italiana Cineforum.

Art. 2

Sono soci dell'Associazione Culturale Careni tutti coloro che sottoscrivono la quota di adesione ad ogni anno sociale.

Non possono essere soci i minori di anni 16 (sedici), a meno che non vengano istituite, nell'attività dell'Associazione, sezioni speciali a loro dedicate, comunque limitatamente ad esse.

Per quanto riguarda le proiezioni, il divieto ai minori di anni 18 (diciotto) verrà fatto rispettare, non solo per quelle espressamente portanti tale divieto, ma anche nei casi in cui il film sia sprovvisto di nulla osta ministeriale.

Art. 3

Per accedere alle proiezioni dei film programmati dall'Associazione, i Soci devono essere muniti di tessera annuale, vidimata dalla S.I.A.E.

Art. 4

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;

Alghero Cineforum
Alghero Cineforum
Alghero Cineforum

il Consiglio Direttivo.

Art. 5

L'Assemblea costituita da tutti i Soci in regola con la quota associativa annuale, delibera:

- sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- sulla nomina, nel suo seno, dei componenti del Consiglio Direttivo;
- sulle modifiche statutarie poste in esame dal Consiglio Direttivo;
- sull'approvazione del preventivo annuale;
- sull'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario annuale;
- sulle modificazioni del patrimonio immobiliare;
- su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alle sue decisioni.

L'Assemblea è valida alla prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti purché non inferiore a 9 (nove) e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza, salvo quanto disposto dal successivo art. 13; è richiesta la maggioranza assoluta dei soci iscritti per le modifiche statutarie; se dopo 2 (due) votazioni, da tenersi in distinte assemblee, tale maggioranza non è conseguita, le modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti, purché non inferiore ad un quarto dei soci iscritti.

Per quanto riguarda l'approvazione dello Statuto e le relative modifiche, nonché per la nomina e la regolamentazione degli organi direttivi dell'Associazione, il diritto di voto spetta solamente ai soci maggiorenni.

L'Assemblea dei Soci è sovrana, salvo quanto disposto dall'art. 23 del codice

Collegher
Vicini

Boeri

Boeri

civile.

Le convocazioni assembleari, le relative delibere, i bilanci e i rendiconti, devono avere il carattere della pubblicità attraverso la lettura e l'esposizione, per almeno 15 (quindici) giorni all'Albo dell'Associazione.

La tessera associativa è strettamente personale.

Art. 6

Il Presidente, o chi legalmente lo sostituisce, convoca l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio almeno una volta all'anno. Può convocare altresì Assemblee Straordinarie di propria iniziativa, ovvero su iniziativa vincolante di almeno 2 (due) componenti del Consiglio Direttivo, o di un decimo degli associati.

Art. 7

L'Associazione Culturale Careni, Circolo di Cultura Cinematografica, è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da 11 (undici) Consiglieri di cui 10 (dieci) eletti ogni 3 (tre) anni dall'Assemblea dei Soci e 1 (uno) designato dal Comune di Pieve di Soligo.

Qualora uno dei componenti del Consiglio Direttivo cessi nell'arco del triennio per morte, incapacità permanente ovvero per la perdita dei requisiti per la carica, l'Assemblea procede alla sua sostituzione; in tal caso il nuovo consigliere dura in carica sino al primo rinnovo del Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) predisporre, curare e gestire lo svolgimento delle attività sociali;
- b) predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
- c) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale anche comportanti

Victor Arino

Colleghe

Careni

M. S. S.

acquisizioni e dismissioni finanziarie, ovvero l'apertura di C/C con istituti bancari nell'ambito delle attività sociali correnti;

d) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci o terzi;

e) stabilire l'importo della quota associativa annuale;

f) deliberare su ogni altro argomento inerente l'attività dell'Associazione che non sia di competenza dell'Assemblea o del Presidente;

g) nominare Consiglieri Delegati preposti, con particolari competenze oppure per interessi specifici, a settori specifici dell'Associazione. Al Presidente, al Vice Presidente e ai Consiglieri Delegati, spettano i rimborsi delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 10

La durata dell'Associazione è stabilita da oggi sino al 31.12.2013.

Art. 11

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di Associazione dei Soci, da altri eventuali contributi associativi supplementari, da erogazioni e donazioni volontarie. Alle spese necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione, si provvederà con le contribuzioni annuali dei soci e con i proventi delle attività sociali. Il patrimonio, i fondi, le riserve e gli avanzi di gestione non sono distribuibili neanche in modo indiretto tra i Soci. In caso di scioglimento dell'Associazione i fondi che dovessero risultare disponibili, soddisfatte tutte le obbligazioni passive, dovranno essere destinati alla Parrocchia di Santa Maria Assunta in Pieve di Soligo per opere di pubblica utilità assistenza e beneficenza.

Collegio di Amministratori

Boeri

Art. 12

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Art. 13

Quanto non regolato dal presente Statuto può essere disciplinato in uno o più regolamenti che dovranno essere approvati dalla maggioranza dei due terzi dei Soci votanti.

Colleghe
Vittorio

Boeria

10/10/2011

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

A norma del 3° comma dell'art. 18 del
D.P.R. 2070/2000 n. 415 si attesta che
la presente copia cartacea di n° 13
fogli è conforme all'originale.

Si rilascia per USO AMMINISTRATIVO
Pieve di Soligo, 28-11-2003

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alberto Jazzeri

